
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale della Salute



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 763 del 16 MAR. 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 19 MAR. 2017

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DIREZIONE RISORSE UMANE

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PERIODO DI SOSPENSIONE DALLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI DELLA LAVORATRICE MATR. 96059.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente Servizio Trattamento Giuridico

Dr.ssa Maria Schinina

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giovanni Tolomeo

Il 16 MAR. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta del Direttore della UOC Risorse Umane, che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la regolarità e legittimità

RICHIAMATA la deliberazione n. 2961 del 20.12.2016, inerente la prosecuzione per il periodo 1 Gennaio 2017 – 31 Dicembre 2018 delle attività socialmente utili di n. 92 lavoratori ex LPU D.Lgs. n. 280/97;

TENUTO CONTO CHE l'art. 8 del D. Lgs. n. 468/1997 recante "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196" consente agli enti che utilizzano lavoratori in attività socialmente utili la facoltà di autorizzare periodi di sospensione dalle suddette attività, senza erogazione dell'assegno da parte dell'INPS;

CONSIDERATO CHE in ogni caso, detti periodi di sospensione, non devono essere di pregiudizio allo svolgimento delle attività socialmente utili;

VISTA l'istanza di sospensione dalle attività socialmente utili per gravi motivi di famiglia, inoltrata dalla lavoratrice matr. 96059 ed assunta al prot. Pers. n. 2255 del 13/3/2017, per il periodo 13 Marzo 2017 – 11 Aprile 2017;

ACCERTATO che il periodo di sospensione richiesto è munito del parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile dell'ufficio di provenienza;

RITENUTO alla luce di quanto sopra, non ravvisando motivi ostativi, di poter autorizzare l'istante al suddetto periodo di sospensione dalle attività socialmente utili;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza,

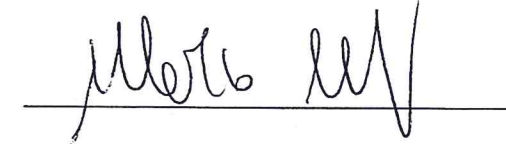
DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. AUTORIZZARE, compatibilmente a quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 468/1997, la sospensione dalle attività socialmente utili della lavoratrice matr. 96059, in servizio presso l'Ufficio Igiene Pubblica di Scicli, per il periodo 13 Marzo 2017 – 11 Aprile 2017;
2. CONSIDERARE che per tutto il periodo di sospensione, alla lavoratrice in questione non viene erogato nè l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili da parte dell'INPS nè l'importo integrativo da parte dell'Azienda e che le relative ore di assenza non potranno essere recuperate successivamente;

3. DARE comunicazione di detto periodo di sospensione, per gli adempimenti consequenziali, alla sede INPS ed agli organi istituzionali competenti.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA



Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
